



FNOMCeO

Roma,

COMUNICAZIONE N. 74

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°:

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

- LEGGE 98/13 -
CERTIFICATI SPORTIVI –
Soppresso l'obbligo di
certificazione per l'attività
ludico-motoria e amatoriale.
- OBBLIGO STIPULA
POLIZZA ASSICURATIVA
PROROGATO AL 15 AGOSTO
2014.

Cari Presidenti,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 194 del 20 agosto 2013 – Suppl. Ordinario n. 63 – è stata pubblicata la legge 98/13 concernente **“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”**.

Si rileva che l'art. 42-bis della legge 98/13 prevede che *“ Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013. 2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma”*.

Si sottolinea che la disposizione sopraccitata non abroga il decreto 24 aprile 2013 recante *“Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2013.

Pertanto si ritiene che, qualora le certificazioni per l'attività ludico-motoria e amatoriale continueranno ad essere richieste ai cittadini, il medico, nel rilasciare tale

certificazione, dovrà attenersi alle disposizioni fornite dal citato decreto (Vedi Com. n. 67/13).

Anche la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 42-bis inerente alla certificazione dell'attività sportiva non agonistica sembrerebbe presentare elementi di criticità, perché rischia di esporre il medico ad eventuale contenzioso legale.

Inoltre non sembrerebbe modificata la normativa relativa alle attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (cosiddette "gran fondo") che prevede la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario.

Si resta quindi in attesa di una Circolare del Ministero della Salute che possa chiarire gli aspetti problematici inerenti alla applicazione delle norme sulla certificazione di attività sportiva.

Confermata infine all'art. 44, comma 4-quater, della legge 98/13 la disposizione introdotta alla Camera dei Deputati che proroga dal 15 agosto 2013 al 15 agosto 2014 la decorrenza dell'obbligo, per gli esercenti le professioni sanitarie, di stipulare un'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività libero-professionale.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

